

COMITATO DI VALUTAZIONE

COLLEGIO DEI DOCENTI

18 MARZO 2016

Silvana Campisano

Criteri per la valutazione del personale

**Il periodo di formazione e di prova è finalizzato
specificamente a**

verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:

- **corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche**, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- **corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali**;
- **osservanza dei doveri** connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- **partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi** dalle stesse previsti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 107/2015, art. 1, comma 129,

p. 3 DM27 ottobre 2015,

n. 850 D.lgs 297/1994 n,

art. 448 CCNL 2006/2009

Documento originario “buona scuola”

Documento ARAN 2004

Modello di bilancio di competenze 2015

VALORIZZAZIONE DEL MERITO

la “qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”;

i “risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche”;

le “responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.

Il titolo del nuovo art. 11 del TU è “COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI” (la precedente titolazione era: “comitato per la valutazione del servizio dei docenti”); si tratta di una formula che potrebbe indurre a ritenere che la valutazione dei docenti costituisca un evento fisiologico nello ordinamento scolastico e di normale attuazione; ma le cose non stanno esattamente così.

Esaminiamo il nuovo art. 11: i commi più propriamente “valutativi” sono il n° 4 e il n° 5.

Il comma 4 del predetto art. 11 riguarda il caso particolare del “parere” sul superamento dell’anno di formazione/prova dei docenti neo-immessi; il successivo comma 5 riguarda tutti i docenti ma rinvia all’art. 448 del TU, il quale effettivamente prevede il procedimento valutativo per i docenti ma solo su richiesta dell’interessato.

Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente

1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.....

- Il ***DPR 80/2013 (RAV)*** a sua volta prescrive la valutazione della e nella scuola, ma *di sistema* (quella *ad personam* è diretta ai soli DS).
- Le norme vigenti non prevedono altre modalità valutative per i docenti né la “buona scuola” ha innovato in tal senso; di fatto l’art. 448 del TU è attualmente *l’unica* disposizione normativa che disciplina la valutazione formale dei docenti di ruolo.

- **NECESSITÀ DI UNA VISIONE COMPLESSIVA DELLA RIFORMA**
- **Il merito è UNA leva economica per il miglioramento della scuola**
- **Il Piano triennale dell'offerta formativa (organico dell'autonomia)**
- **Il Rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento**
- **La formazione obbligatoria, strutturale e permanente**